

N. 1060 di Repertorio

N. 770 di Raccolta

Atto Costitutivo di Associazione
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiotto, il giorno ventidue del mese di marzo
(22 marzo 2018).

in Roma nel mio Studio in Via Flaminia n. 195, avanti a me, Stefano SCALDAFERRI, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletti e Civitavecchia, con l'assistenza di:

- LATTANZI Francesca, nata a Roma il 28 marzo 1980, ivi residente in Via Gaiò Melisso n. 50.

- PULITANO Francesca, nata a Roma il 23 ottobre 1983, ivi residente in Via Tiburco Imperatore n. 15,

intervenute in qualità di testimoni idonee ed a me note,

sono presenti:

- PACELLI Fabio, cittadino italiano, nato a Roma il 18 settembre 1960, ivi domiciliato in Via Alessandro Fleming n. 89, Cod. Fiscale: PCL FBA 60P18 H501U.

- NALDINI Giulio, cittadino italiano, nato a Roma il 18 ottobre 1979, ivi domiciliato in Via della Mendola n. 54, Cod. Fiscale: NLD GLI 79R18 H501A.

- NALDINI Angelica, cittadina italiana, nata a Roma il 19 settembre 1977, ivi domiciliata in Via Alessandro Fleming n. 89, Cod. Fiscale: NLD NLC 77P59 H501A.

- PITORRI Ernesto, cittadino italiano, nato a Roma il 25 ottobre 1968, ivi domiciliato in Via della Camiluccia n. 313, Cod. Fiscale: PTR RST 68R25 H50MG.

Detti componenti della cui identità personale lo Notaio sono certo, con questo atto convengono quanto segue.

Art. 1 - Tra i componenti è costituita l'Associazione Terapie Oncologiche Specializzate per la cura della Carcinosi peritoneale", in breve "ASSOCIAZIONE T O S C A" la quale, a decorrere dall'operatività, tramite emanazione dei relativi decreti attuativi, del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D lgs 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore") e dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro suindicato, assumerà la seguente denominazione:

"Associazione Terapie Oncologiche Specializzate per la cura della Carcinosi peritoneale - Ente del Terzo Settore",
in breve "ASSOCIAZIONE T O S C A - E T S."

Nelle more, ai sensi dell'art. 101 del D lgs. n. 117/2017 ed ottenuta l'iscrizione presso la competente anagrafe delle O.N.L.U.S., l'Associazione assumerà la seguente denominazione:

"Associazione Terapie Oncologiche Specializzate per la cura della Carcinosi peritoneale - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale",
in breve: "ASSOCIAZIONE T O S C A - O N L U S."

Art. 2 - L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo della prevenzione, dell'istruzione, della formazione, dell'assistenza sociale, psicologica e sanitaria dei pazienti oncologici e delle loro famiglie, prevalentemente per la cura della Carcinosi peritoneale.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative.

L'Associazione ha per scopo lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, n. 1, lettere a), b), c), d), h) ed i) del D lgs 3.7.2017 n. 117, ed in particolare l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà

REGISTRATA COMP 7
IL 20/03/2018
AL N. 770 SERIE 1
CANTU' TURO



Handwritten signature of Stefano Scaldaferrì.

sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali nel campo della prevenzione, dell'assistenza sociale, psicologica e sanitaria, dell'istruzione e della formazione, nonché della ricerca scientifica clinica e di laboratorio in oncologia, prevalentemente nel campo della Carcinomi peritoneale

Nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia ed in particolare di quanto disposto rispettivamente dall'art. 10, quinto comma D.lgs. n. 460/1997 (ai sensi dell'art. 101, secondo comma D.lgs. n. 117/2017) e dall'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione potrà anche promuovere le seguenti attività direttamente connesse o strumentali alle finalità di cui sopra:

- 1) la cultura della prevenzione e la sua applicazione per la riduzione delle malattie oncologiche;
- 2) l'utilizzo di nuove acquisizioni scientifiche in campo chirurgico e terapeutico;
- 3) campagne di informazione e sensibilizzazione;
- 4) confronti tra la comunità scientifica e le istituzioni;
- 5) la raccolta del supporto economico pubblico e privato per il perseguimento degli scopi sociali dell'Associazione;
- 6) l'assistenza psicologica e/o terapeutica dei pazienti oncologici e delle loro famiglie, anche attraverso la predisposizione di adeguati servizi domiciliari.

Art. 3 - L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Alessandro Fleming n. 89

Art. 4 - Il patrimonio iniziale dell'Associazione è pari ad Euro 15.000 (quindicimila), versati alla costituente Associazione mediante due assegni circolari, non trasferibili, dell'importo di Euro 7.500 (settemilacinquecento) ciascuno, emessi dal Banco di Napoli in data 14/3/2018, con i numeri 8203048807-05 e 8203048808-06, assegni che, dopo essere stati esibiti a me Notaio, vengono affidati al Presidente dell'Associazione come in appresso nominato.

Art. 5 - Per il periodo fino alla prima Assemblea dei Soci che verrà convocata per la nomina degli organi sociali, viene nominato un primo Consiglio Direttivo, di tre membri che vengono designati nelle persone di:

- Fabio PACELLI, Presidente
- Giulio NALDINI, Vice Presidente
- Ernesto PITORRI, Consigliere

Per il periodo fino alla prima riunione del Consiglio Direttivo, nella quale si deciderà anche in merito alle suddette nomine del Presidente e del Vice Presidente, viene altresì nominata Angelica NALDINI, quale Segretario Generale e Tesoriere dell'Associazione.

I componenti accettano la rispettiva carica con la sottoscrizione apposta in calce a questo atto, dichiarando non sussistere a proprio carico cause di ineleggibilità o decadenza.

Art. 6 - In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

In attesa dell'operatività, tramite emanazione dei relativi decreti attuativi, del Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (cd. "Codice del Terzo Settore") si applica, in virtù di quanto disposto dall'art. 101, secondo comma D.lgs. n. 117/2017 - (art. 10, comma 1, lett.

f. del D.lgs. 460/1997 e pertanto l'Associazione si obbliga a devolvere il suo patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre O.N.L.U.S. o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 7 - L'Associazione sarà regolata da questo atto costitutivo e dallo Statuto che qui si allega sub "A" - contenente le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'Associazione, oltre che diritti ed obblighi degli associati e requisiti e procedure per l'ammissione - e dalle norme vigenti in materia di O.N.L.U.S. e di E.T.S., essendo autorizzato il Presidente del Consiglio Direttivo ad apportare al testo di questo atto costitutivo e dell'allegato statuto ogni eventuale rettificata richiesta dagli uffici competenti per le relative iscrizioni.

Art. 8 - Questo atto costitutivo verrà registrato presso la competente Agenzia delle Entrate a cura del Notaio rogante.

I componenti dichiarano che ad oggi non intendono avvalersi della procedura di cui all'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 per l'acquisto della personalità giuridica, riservandosi di chiedere in un momento successivo alla costituzione l'eventuale riconoscimento, a cura e spese dell'Associazione, nel rispetto della disciplina vigente.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 101, terzo comma, del D.lgs. n. 117/2017, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more della sua operatività, deve intendersi soddisfatto anche a fini fiscali, attraverso l'iscrizione - a cura e spese dell'Associazione - presso l'anagrafe delle O.N.L.U.S.

Art. 9 - Le spese di questo atto sono a carico dell'Associazione.

Le parti chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 82 del D.lgs. n. 117/2017.

I componenti dispensano me Notaio dal dare lettura di quanto allegato dichiarando di ben conoscerne il contenuto.

Di questo atto io Notaio ho dato lettura, alla presenza delle testimonie, ai componenti che lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore diciotto e trenta.

Consta di due fogli scritti con mezzi consentiti dalla legge da persona di mia fiducia e da me Notaio completati a mano su sette pagine e quanto fin qui dell'ottava.

F.to

Fabio Pacelli
Giulio Naldini
Angelica Naldini
Ernesto Pitorri
Francesca Lattanzi
Francesca Pulitanò
Stefano Scaldaferrò, Notaio



STATUTO
dell'Associazione
Terapie Oncologiche Specializzate
per la cura della Carcinosi peritoneale
(ASSOCIAZIONE T.O.S.C.A.)

Titolo I

Disposizioni Generali

Art. 1

Denominazione, sede e durata

L'Associazione, costituita in data 22 marzo 2018, si denomina
"Associazione Terapie Oncologiche Specializzate per la cura della Carcinosi
peritoneale - Ente del Terzo Settore",
in breve "ASSOCIAZIONE T O S C A - E T S "

a decorrere dall'operatività, tramite l'emanazione dei relativi decreti attuativi, del
Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.lgs. 3
luglio 2017, n. 117 (cd. "Codice del Terzo Settore") e dall'iscrizione
dell'Associazione nel Registro suindicato.

Nelle more, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 117/2017 ed ottenuta l'iscrizione
presso i competenti registri, l'Associazione avrà la seguente denominazione:

"Associazione Terapie Oncologiche Specializzate per la cura della Carcinosi
peritoneale - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale",
in breve "ASSOCIAZIONE T O S C A - O N L U S "

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Alessandro Fleming n. 89.

L'Associazione ha durata illimitata e svolge la propria attività in Italia,
prevalentemente nella Regione Lazio.

Art. 2

Statuto e regolamento attuativo

L'Associazione è disciplinata dal seguente Statuto, il quale vincola tutti i Soci.
L'eventuale Regolamento attuativo di questo Statuto, predisposto dal Consiglio
Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci con il quorum costitutivo e
deliberativo dell'Assemblea Straordinaria, dovrà essere rispettato da tutti i Soci.

Titolo II

Scopi e patrimonio dell'Associazione

Art. 3

Finalità associative

L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente per finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale nel campo della prevenzione, dell'istruzione, della
formazione, dell'assistenza sociale, psicologica e sanitaria dei pazienti oncologici e
delle loro famiglie, prevalentemente per la cura della Carcinosi peritoneale.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fini di lucro,
democraticità della struttura, elettività delle cariche associative.

L'Associazione ha per scopo lo svolgimento delle attività di interesse generale di
cui all'art. 5, n. 1, lettere a), b), c), d), h) ed i) del D.lgs. 3.7.2017 n. 117, ed in
particolare l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà
sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali nel campo della
prevenzione, dell'assistenza sociale, psicologica e sanitaria, dell'istruzione e della
formazione, nonché della ricerca scientifica clinica e di laboratorio in oncologia,
prevalentemente nel campo della Carcinosi peritoneale.

Nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia ed in particolare



di quanto disposto rispettivamente dall'art. 10 quinto comma D.lgs. n. 460/1997 (ai sensi dell'art. 101, secondo comma D.lgs. n. 117/2017) e dall'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione potrà anche promuovere le seguenti attività direttamente connesse o strumentali alle finalità di cui sopra

- 1) la cultura della prevenzione e la sua applicazione per la riduzione delle malattie oncologiche;
- 2) l'utilizzo di nuove acquisizioni scientifiche in campo chirurgico e terapeutico;
- 3) campagne di informazione e sensibilizzazione;
- 4) confronti tra la comunità scientifica e le istituzioni;
- 5) la raccolta del supporto economico pubblico e privato per il perseguimento degli scopi sociali dell'Associazione;
- 6) l'assistenza psicologica e/o terapeutica dei pazienti oncologici e delle loro famiglie, anche attraverso la predisposizione di adeguati servizi domiciliari.

Art. 4 Attività

Per il perseguimento del suindicato oggetto sociale l'Associazione opera mediante:

- 1) attività di assistenza e quant'altro possa essere utile a risolvere le problematiche dei pazienti e dei loro familiari;

- 2) sostegno della ricerca scientifica nel campo della prevenzione, della diagnosi della cura della riabilitazione, della promozione dei trattamenti e dell'assistenza in genere attività che svolgerà in proprio o in collaborazione con Enti pubblici o privati, Fondazioni e privati sostenitori;

- 3) finanziamento di specifici progetti e premi di ricerca;

- 4) promozione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo o di intrattenimento, atte a raccogliere fondi da impiegare per il raggiungimento dei fini associativi;

- 5) pubblicazione di iniziative e risultati delle proprie attività e pubblicità e propaganda in ogni forma lecita;

- 6) attività volte a favorire la collaborazione tra l'Associazione e le associazioni aventi finalità assimilabili a quelle dell'Associazione.

Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dall'art. 3 di questo Statuto l'Associazione può stabilire rapporti sottoscrivendo convenzioni, nell'ambito nazionale ed internazionale, con altre associazioni, società, enti pubblici o privati, istituzioni ed organizzazioni e con privati cittadini.

Essa inoltre nell'attuazione delle proprie finalità istituzionali o nell'aderire a progetti altrui, può instaurare - anche in reciprocità - rapporti di collaborazione e affiliazione con soggetti terzi che, riconoscendosi nello spirito e nei fini istituzionali dell'Associazione, si propongano di garantire la capillare ed armonica diffusione delle iniziative promosse.

E' in ogni caso vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle descritte all'art. 3 di questo Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali, come sopra descritte, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni, mobili ed immobili, che pervengano all'Associazione (quali lasciti, donazioni, elargizioni o contributi) a tale titolo e dai proventi che ne derivano da essi. L'Associazione ricava le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopprimerle alle spese di funzionamento della stessa saranno costituite:

a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate, quanto alla loro entità, dall'Assemblea ordinaria;

b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni ed iniziative);

c) da ogni altro contributo, compresi i beni donati, i lasciti testamentari ed i rimborsi dovuti a convenzioni, che i soci, non soci, associazioni, enti pubblici o privati, facciano pervenire all'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini. Essa destinerà tali beni e le rispettive rendite esclusivamente al raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto e dall'Atto Costitutivo, ovvero dagli eventuali accordi con chi ha effettuato le donazioni;

d) da contributi di organismi internazionali;

e) da iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo e di intrattenimento, atte a raccogliere fondi da impiegare per il raggiungimento dei fini associativi;

f) beni mobili o immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;

g) eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il patrimonio sociale è indivisibile e anche nel corso della vita dell'Associazione i soci non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

In caso di riconoscimento dell'Associazione, se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritte nell'apposito registro.

In caso di riconoscimento, quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art. 22 comma 4 D.lgs. n. 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 6 Soci

Possono aderire all'Associazione, con uguali diritti, tutti i soggetti che ne condividano sia le finalità istituzionali che gli scopi associativi e che diano dimostrazione di poter fattivamente contribuire al conseguimento degli scopi sociali, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

Questa possibilità, purché vengano condivise le finalità istituzionali e gli scopi associativi, è estesa anche ad associazioni, ad enti pubblici o privati, a società ed a qualsiasi tipo di persona giuridica.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere per iscritto domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservare lo Statuto e l'eventuale Regolamento d'attuazione.

L'ammissione all'Associazione, su domanda scritta del richiedente, è deliberata dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei requisiti in appresso stabiliti per le singole categorie di soci: in caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare entro 60 (sessanta) giorni la motivazione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, benemeriti, onorari e sostenitori.



1) soci **fondatori** sono i Soci che hanno costituito l'Associazione, i quali intervengono alle riunioni ed hanno diritto di voto così come i soci ordinari, versando la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

2) soci **ordinari** sono coloro - persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti pubblici o privati - ammessi dal Consiglio Direttivo su loro domanda e che aderiscono all'Associazione versando la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, i quali intervengono alle riunioni ed hanno diritto di voto.

3) soci **beneficenti** sono coloro che - persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati - vengono nominati dal Consiglio Direttivo per il costante impegno a favore dell'Associazione, ovvero per aver contribuito a dar lustro all'immagine della stessa: la cui partecipazione è a titolo gratuito, essi non hanno diritto di voto, hanno diritto di intervento in Assemblea ma non concorrono ai conteggi dei quorum;

4) soci **onorari** sono coloro che vengono nominati dal Consiglio Direttivo per aver contribuito alla migliore realizzazione dei fini dell'Associazione, con la prestigiosa attività culturale o scientifica svolta, la cui partecipazione è gratuita; essi non hanno diritto di voto, hanno diritto di intervento in Assemblea ma non concorrono ai conteggi dei quorum;

5) soci **sostenitori** sono coloro che svolgono quelle forme di coinvolgimento nell'attività associativa che verranno individuate dal Consiglio Direttivo Nazionale con apposita delibera la cui partecipazione è a titolo oneroso, essi non hanno diritto di voto, hanno diritto di intervento in Assemblea ma non concorrono ai conteggi dei quorum;

Il Consiglio Direttivo determina annualmente l'entità della quota sociale e la data entro cui versarla: essa resta invariata sino a nuova delibera.

Ogni socio deve essere iscritto nel registro degli associati.
E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- 1) con lettera di dimissioni a far data dalla ricezione di questa da parte dell'Associazione.
- 2) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di atti contrari alle finalità o all'attività dell'Associazione: a far data dalla ricezione della lettera raccomandata A/R che il Consiglio inverte al socio all'indirizzo risultante dal registro degli associati.

Entro trenta giorni da tale comunicazione il socio può ricorrere all'Assemblea ordinaria mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

- 3) a seguito di fallimento o decesso.
- 4) per morosità: dopo richiamo scritto del Consiglio Direttivo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono farsi restituire i contributi o le quote associative versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO III

Gli organi associativi

Art. 8

Indicazione degli organi associativi

- Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei soci,
 - il Consiglio Direttivo.

- il Comitato Esecutivo, di cui fanno parte il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

- il Presidente,
- il Vice Presidente,
- il Segretario,
- il Tesoriere
- il Comitato Scientifico

Art. 9

Assemblea dei Soci

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed a questo Statuto obbligano tutti gli associati.

In particolare, l'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria ha il compito di:

- delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione.
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali, fissandone il compenso.
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- approvare il bilancio di esercizio.
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.
- ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il versamento della quota sociale dovuta all'Associazione.

I Soci hanno diritto ad un voto: essi possono farsi rappresentare da altri Soci con delega scritta, ma ogni Socio non può essere portatore di più di tre deleghe. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori né a membri di organi di controllo o dipendenti dell'Associazione.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e la titolarità del diritto di voto dei Soci.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di ciascun esercizio, entro e non oltre il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

E' convocata dal Presidente dell'Associazione, di sua volontà oppure su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli associati o di 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria è convocata con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria dal Presidente dell'Associazione di sua volontà oppure su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) degli associati o di 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di quest'ultimo da un Presidente eletto dall'Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.



I verbali saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, impegnano tutti i Soci; i Soci sia dissenzienti che assenti!

Art. 10

Validità delle Assemblee

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione, da fissarsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea Ordinaria delibera validamente, a maggioranza assoluta, qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, da fissarsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche di questo Statuto con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) degli associati intervenuti ed il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, invece, occorre il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) degli associati.

Il Presidente dell'Associazione convoca le Assemblee con avviso esposto nella sede dell'Associazione e con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea per e-mail o via fax inviato all'indirizzo risultante dal registro degli associati.

In caso d'urgenza, l'Assemblea può essere convocata con le medesime modalità almeno due giorni prima della riunione.

Effettuate tali pubblicazioni il Presidente, ove ne ravvisi la necessità ed a sua discrezione, può anche convocare i soci mediante comunicazione scritta (lettera consegnata a mano, posta prioritaria o raccomandata, telegramma), inviata all'indirizzo risultante dal registro degli associati.

La riunione assembleare, ove se ne ravvisi la necessità ed a discrezione del Presidente, può avvenire tramite video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per le materie di competenza dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, ove se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Consiglio Direttivo, il voto potrà essere espresso per corrispondenza.

Il voto per corrispondenza si eserciterà a seguito dell'invio a tutti gli aventi diritto al

voto - presso il domicilio risultante dal Registro degli Associati, e con qualunque mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione - del testo per esteso della delibera proposta.

I soci sono tenuti ad inviare presso la sede legale dell'Associazione, entro il termine indicato nella proposta, la propria risposta, indicando se esprimono voto favorevole, voto contrario o se si astengono dal voto.

La mancata risposta entro il predetto termine viene considerata quale astensione dal voto.

La decisione viene adottata solo quando sia pervenuto all'Associazione il voto favorevole di tanti soci rappresentati i quorum deliberativi stabiliti per le riunioni assembleari aventi ad oggetto i medesimi argomenti sottoposti a votazione.

Spetta al Presidente dell'Associazione constatare l'esito della consultazione e comunicarlo a tutti i soci, indicando i soci che hanno espresso voto favorevole, voto contrario ed i soci che si sono astenuti, nonché la data in cui la decisione si è formata, con l'apertura delle buste contenenti l'espressione di voto.

Tutti i documenti trasmessi alla sede legale dell'Associazione - relativi alla formazione della volontà dei soci - devono essere conservati presso tale sede.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri variabile da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di undici (11), eletti tra i soci dell'Associazione dall'Assemblea Ordinaria, che ne determina di volta in volta il numero.

Si decade dalla carica di componente del Consiglio Direttivo nel momento stesso in cui si perde la qualità di socio.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Se uno o più membri del Consiglio Direttivo per qualsiasi ragione cesseranno dal loro ufficio prima che si sia concluso il periodo di durata in carica stabilito, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirli nominando per cooptazione al loro posto il socio o i soci che all'atto dell'elezione del Consiglio Direttivo in carica da parte dell'Assemblea erano risultati i primi candidati non eletti, o in mancanza di questi copierà altri soci in sostituzione dei consiglieri mancanti.

Essi durano in carica per il periodo per il quale devono rimanervi gli altri membri del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione dalla carica di un numero superiore alla metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo dovrà intendersi decaduto ed il Presidente dell'Associazione dovrà senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi generali dell'attività associativa decisi dall'Assemblea ed in particolare il compimento di ogni atto di amministrazione ordinaria e straordinaria per l'attuazione di tali indirizzi;

l'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere,

l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;

l'esclusione di ogni singolo socio ai sensi dell'art. 7 di questo Statuto;

la predisposizione annuale del bilancio di esercizio;

la documentazione nella relazione al bilancio del carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 che venissero eventualmente svolte, una volta emanati i relativi decreti attuativi;

la nomina dei componenti del Comitato Scientifico di cui all'art. 17 di questo

Statuto
- la determinazione annuale dell'entità della quota sociale nonché la data entro cui versarla

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ovvero a richiesta di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri. Il Presidente convoca il Consiglio con avviso esposto nella sede dell'Associazione, e con avviso scritto inviato per e-mail o via fax contenente l'ordine del giorno, almeno 8 giorni prima della riunione.

In caso d'urgenza, il Consiglio può essere convocato con le medesime modalità almeno due giorni prima della riunione.

Effettuate tali pubblicazioni, il Presidente, ove ne ravvisi la necessità ed a sua discrezione, può anche convocare i Consiglieri mediante comunicazione scritta (lettera consegnata a mano, posta prioritaria o raccomandata, telegramma).

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ovvero in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero se quest'ultimo è assente, dal Consigliere nominato a maggioranza dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei membri in carica.

Esso validamente delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio direttivo, ove se ne ravvisi la necessità e a discrezione del Presidente, si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12 Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti tra i suoi componenti, dura in carica per un periodo di tre esercizi e può essere rieletto.

In caso di urgenza, il Presidente può compiere atti di amministrazione (ordinaria e straordinaria) ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente ha la rappresentanza generale dell'Associazione di fronte a terzi ed in ogni grado e tipo di giurisdizione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa.

È titolare del potere di firma sociale e può delegarla ad altri componenti del Consiglio Direttivo in esecuzione di specifiche delibere adottate dal Consiglio Direttivo.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi

ne erano a conoscenza.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali, controlla l'esecuzione delle deliberazioni adottate dai rispettivi organi.

È tenuto a verificare, in sede di Assemblea ordinaria e straordinaria, la regolarità del diritto di voto dei soci presenti e dei soci deleganti e la regolarità delle deleghe. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente e nel caso questi non sia disponibile, dal Consigliere più anziano per appartenenza associativa.

Art. 13

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti tra i suoi componenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Dura in carica per un periodo di tre esercizi e può essere rieletto, ma per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 14

Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti tra i suoi componenti, dura in carica per un periodo di tre esercizi e può essere rieletto.

Il Segretario organizza le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché del Comitato esecutivo, è responsabile della redazione e della tenuta dei relativi verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente.

È inoltre responsabile della tenuta di tutti i libri sociali e dell'archivio dell'Associazione.

Art. 15

Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti tra i suoi componenti, dura in carica per un periodo di tre esercizi e può essere rieletto.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisponde dal punto di vista contabile, il bilancio di esercizio, accompagnandolo con idonea relazione contabile.

Art. 16

Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Per le convocazioni delle riunioni del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste da questo Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo i cui componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo che ne designa anche il Presidente, le nomine hanno durata triennale e sono rinnovabili senza limiti di tempo.

È composto da personalità di chiara fama e di fondamentali e comprovate esperienze, necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali, che si rendono disponibili ad indirizzare sapientemente gli sforzi della Associazione al raggiungimento dei suoi diversi obiettivi statutari.



Ha per tutti gli organi associativi, funzioni consultive
Concorre con il proprio parere a determinare gli indirizzi generali e gli obiettivi strategici individuati dal Consiglio Direttivo, partecipando alle apposite riunioni, senza diritto di voto, su invito del Presidente. ed anche con propri suggerimenti, alla formulazione, alla realizzazione e alla valutazione dei piani delle attività scientifiche dell'Associazione esprimendo un parere motivato - non vincolante - per il Consiglio Direttivo

TITOLO IV Gestione finanziaria

Art. 18

Chiusura degli esercizi

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, per ogni esercizio l'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie

Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad Euro 220.000 (duecentotrentamila) può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 5 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente
Una volta approvati i bilanci devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel rispetto della vigente normativa di legge

Qualora ricavi, rendite, proventi od entrate comunque denominate fossero superiori ad Euro 1 (un) milione il Consiglio Direttivo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida emanate dalle autorità competenti

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fossero superiori ad Euro 100.000 (centomila) annui il Consiglio Direttivo deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati

Nei casi in cui l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.lgs. n. 117/2017 sarà obbligatoria la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e di un revisore legale dei conti, salvo che il controllo contabile vanga affidato al primo

Art. 19

Avanzi di gestione

All'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai fini sindacati si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D.lgs. n. 117/2017;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui al menzionato articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere pertanto portati a nuovo capitalizzati ed utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 20

Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli

In attesa dell'operatività, tramite emanazione dei relativi decreti attuativi del Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore, si applica, in virtù di quanto disposto dall'art. 101, secondo comma D.lgs. n. 117/2017 - l'art. 10, comma 1, lett. f), del D.lgs. 460/1997 e pertanto l'Associazione si obbliga a devolvere il suo patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre O.N.L.U.S. o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190



della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 21
Rinvio

Per quanto non è previsto da questo Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano

F to

Fabio Pacelli

Giulio Naldini

Angelica Naldini

Ernesto Pitorri

Francesca Lattanzi

Francesca Pulitano

Stefano Scalfaferrì, Notaio

Copia conforme all'originale, munita delle firme prescritte dalla legge, su nove fogli per gli usi consentiti.
Roma, quattro aprile duemiladiciotto.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to be 'Stefano Scalfaferrì'. The stamp is partially obscured by the signature.